



Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Vigilanza Contratti Pubblici
Prot. Uscita del 05/11/2014

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Numero: 0122831

Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture

Ufficio: VICO - D.G. Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture

Al Dirigente II settore del
Comune di Roseto degli Abruzzi
Arch. Lorenzo Patacchini
Piazza della Repubblica
64026 - Roseto degli Abruzzi (TE)
PEC: patacchini.lorenzo@pec.comune.roseto.te.it

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Teramo
Ing. Alfonso Marcozzi
Corso Cerulli, 74
64100 - Teramo (TE)
SEGRETERIA@ingte.it

Oggetto: (Fascicolo n. 3065/2013 da citare nella corrispondenza) – Incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di Miglioramento sismico dell'edificio "Villa Comunale" (Uffici sala conferenze) ospitante il COM di questo Comune, di cui al Piano Regionale di interventi su edifici pubblici strategici o rilevanti a rischio sismico, O.P.C.M. n. 4007/2012 (Annualità 2011) - *Comunicazione delle risultanze istruttorie*

Con la presente si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 14 ottobre 2014, ha esaminato l'istruttoria finalizzata alla verifica della procedura adottata dall'Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi per l'affidamento dell'incarico in parola, disponendo la comunicazione delle seguenti risultanze istruttorie.

In esito alla documentazione trasmessa dal Dirigente II Settore del Comune di Roseto degli Abruzzi - arch. Lorenzo Patacchini, con nota ns. prot. n. 21778 del 17/02/2014 è emerso, nell'ambito dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m., che la procedura adottata per l'affidamento dell'incarico in oggetto non è conforme al disposto dell'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 261, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.

Per l'affidamento dell'incarico professionale in parola, l'Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi ha riferito di aver adottato una procedura ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. (Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia) e dell'art. 267, comma 8, del DPR n. 207/2010 e s.m.

In merito alla questione dell'applicabilità agli incarichi di progettazione dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., recante la disciplina di lavori, servizi e forniture "in economia", in linea generale si osserva che difficilmente il servizio tecnico della progettazione in materia di lavori pubblici può essere ricompreso tout court tra i servizi in economia. Ciò sia perché l'affidamento della progettazione è sottoposto a specifica ed autonoma disciplina, dove le regole si diversificano a



Autorità Nazionale Anticorruzione

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture

seconda che l'importo stimato del compenso superi o meno la soglia di 100.000 euro, sia perché l'acquisizione in economia deve essere preceduta dall'assunzione di specifico provvedimento interno da parte di ciascuna stazione appaltante con cui essa individui i singoli servizi da acquisire con lo speciale metodo dell'economia, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e in relazione all'oggetto ovvero in riferimento coerente alle categorie indicate dal comma 10 dell'art. 125 sopra richiamato. Non si può, quindi, escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività, possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale, anche l'affidamento in economia del servizio della progettazione, a condizione che tale riconduzione avvenga ragionevolmente nel pieno rispetto degli ambiti applicativi delineati dal citato comma 10 dell'art. 125 (Cfr. *Deliberazione AVCP n. 112 del 13/12/2006 - Determinazione AVCP n. 4 del 29/03/2007 - Deliberazione AVCP n. 11 del 02/04/2008*).

Il regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Roseto degli Abruzzi di cui alla deliberazione n. 474 del 17/09/1993, modificato ed integrato con deliberazioni n. 758 del 04/12/1993, n. 37 del 20/09/1994 e n. 11 del 22/03/1995, trasmesso a questa Autorità, non ricomprende al suo interno alcuna disciplina per l'affidamento in economia dei servizi tecnici in materia di lavori pubblici.

Pertanto, non essendo applicabile al caso di specie l'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., la procedura adottata dall'Amministrazione comunale elude le norme in materia di affidamenti di incarichi di progettazione essendo in contrasto con l'art. 91, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con l'articolo 261, comma 1 del DPR n. 207/2010 e s.m., considerato che l'importo complessivo dell'affidamento stesso risulta superiore ad € 100.000,00.

Ai sensi dell'art. 91, comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m., "*Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste*". Ciò comporta che, per i servizi di ingegneria e architettura di importo compreso fra centomila euro e le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., si applicano la disciplina comune per i contratti pubblici sotto soglia di cui all'articolo 121 e le disposizioni in materia di avvisi e bandi di gara, termini e pubblicità di cui all'articolo 124. La scelta del soggetto avviene, pertanto, a seguito di una procedura aperta, ristretta o negoziata, nei casi tassativamente previsti dal Codice, secondo quanto disciplinato dalla parte II, titolo I.

Ai sensi dell'articolo 261, comma 1 del DPR n. 207/2010, i servizi di cui all'art. 252 (Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) "*il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall'articolo 91, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell'articolo 267*". L'articolo 267 del DPR n. 207/2010 disciplina, infatti, l'affidamento dei servizi di importo inferiore ad € 100.000,00. Non può, pertanto, trovare applicazione, al caso di specie, l'art. 267, comma 8, del DPR n. 207/2010 e s.m. invocato dall'Amministrazione comunale.

In merito alle spiegazioni formulate dal Dirigente II Settore del Comune di Roseto degli Abruzzi arch. Patacchini, non si ritiene di condividere che l'affidamento dell'incarico in oggetto non costituisca un nuovo incarico, bensì l'integrazione di un ulteriore componente nel gruppo di



Autorità Nazionale Anticorruzione

VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture

progettazione già incaricato con un precedente disciplinare sottoscritto in data 13/07/2001. Infatti, l'incarico dell'anno 2001 era riferito alla "Progettazione definitiva ed esecutiva nonché direzione lavori e responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. n. 494/96" per l'attuazione dell'intervento relativo alla "Ristrutturazione della Villa Comunale"; mentre, l'incarico del 2013 riguarda la "Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al d.lgs. n. 81/08 e s.m." per l'attuazione dell'intervento relativo al "Miglioramento sismico dell'edificio della Villa Comunale (Ufficio sala conferenze)"; peraltro, il nuovo affidamento non poteva essere considerato un'integrazione del vecchio, atteso il tempo trascorso dalla data di espletamento di quest'ultimo.

Anche la giustificazione invocata circa la necessità di rispettare la tempistica imposta dalla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'intervento non si ritiene condivisibile, considerato che l'Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi già in data 20/11/2012 (nota Regione Abruzzo prot. n. RA/260083) era venuta a conoscenza dell'avvenuto finanziamento dell'intervento, peraltro precedentemente assentito con determinazione direttoriale della Regione Abruzzo del 10/08/2012 (n. 42/DC/2012); pertanto, il ritardo nell'avvio della procedura di selezione dei professionisti tecnici (22/04/2013) sembra sia da imputare a ritardi dell'Amministrazione comunale stessa.

Nel comunicare le risultanze istruttorie sopra riportate, si evidenzia che, ai sensi dell'art.7, comma 4, del "Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture", oggi Autorità Nazionale Anticorruzione, relativamente alle stesse, è possibile presentare controdeduzioni ed eventuale istanza di audizione, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo; in particolare, il diritto di audizione dinanzi al Consiglio può essere fatto valere esclusivamente previa apposita richiesta entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. Ai fini dell'invio di controdeduzioni e chiarimenti si indica, ai sensi dell'art.6, commi 9 e 11 del d.lgs. n.163/2006, il termine di 20 giorni decorrenti dal ricevimento della presente.

Ing. Filippo Romano